



CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO – PRIMA SEZIONE

sentenza 1 aprile 2010

Application no. 57813/00

Caso di S. H. e altri c. Austria

Nel caso di S. H. e altri contro l'Austria,

La Corte europea dei Diritti dell'Uomo (prima sezione), riunita in camera composta da:

Rozakis Christos, presidente,

Nina Vajić,

Anatoly Kovler,

Elisabeth Steiner,

Khanlar Hajiyev,

Sverre Erik Jebens,

Giorgio Malinverni, giudici,

e Wampach André, Sezione cancelliere aggiunto,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio 11 marzo 2010,

Pronuncia la seguente sentenza, adottata alla data ultima di cui:

PROCEDURA

1. All'origine del caso di una domanda (n. 57813/00) contro la Repubblica d'Austria presso la Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione") di quattro cittadini austriaci, la sig.ra SH, il signor DH, Ms. HE-G. e il signor M.G. ("I richiedenti"), l'8 maggio 2000. Il presidente della Camera non ha aderito alla richiesta dei ricorrenti di avere i loro nomi protetti (articolo 47 § 3 del Regolamento della Corte).

2. I ricorrenti sono stati rappresentati dal sig HF Kinz e il sig WL Weh, sia gli avvocati che esercitano in Bregenz. Il governo austriaco ("il Governo") è rappresentato dal suo agente, Ambasciatore F. Trauttmansdorff, Capo del Dipartimento di Diritto Internazionale presso il ministero federale degli affari esteri.

3. I richiedenti hanno sostenuto in particolare che le disposizioni della legge sulla procreazione artificiale austriaca che vieta l'uso di ovuli e spermatozoi di donatori da parte dei donatori per la fecondazione in vitro, solo le tecniche mediche con le quali avrebbe potuto portare a concepire i bambini, violare i loro diritti ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione di leggere da solo e in combinato disposto con l'articolo 14.



4. Con decisione del 15 novembre 2007 la Corte ha dichiarato in parte le domande ammissibili.

5. Di terze parti sono pervenute osservazioni da parte del governo tedesco, che aveva esercitato il suo diritto di intervento (articolo 36 § 1 della Convenzione e l'articolo 44 § 1 (b)).

6. L'udienza sul merito del ricorso ha avuto luogo in pubblico nel Palazzo dei Diritti dell'Uomo, a Strasburgo, il 28 febbraio 2008 (articolo 59 § 3).

Ci apparve davanti alla Corte:

(A) per il Governo

La sig.ra B. ohm, agente supplente,

La sig.ra B. grosse,

Il signor M. stormann,

La sig.ra I. Hager-Ruhs, consiglieri;

(B) per i richiedenti

Signor H. kinz,

Sig. W.L. Weh, consiglieri.

La Corte ha sentito gli indirizzi dal sig Weh, l'onorevole Kinz Ohm e Ms.

I FATTI

I. IL circostanze del caso

7. I ricorrenti sono nati nel 1966, 1962, 1971 e 1971, rispettivamente, e vivere in L. e R.

8. Il primo ricorrente è sposato con la ricorrente secondo e la terza ricorrente al richiedente quarto.

9. La prima ricorrente soffre di infertilità di Falloppio-tubo-correlati (eileiterbedingter Sterilität). La seconda ricorrente, il marito, è anche sterile.

10. La terza ricorrente soffre di agonadism (Gonadendysgenesie), il che significa che essa non produce ovuli affatto. Così lei è completamente sterile, ma ha un utero completamente sviluppato. La quarta ricorrente, il marito, in contrasto con la seconda ricorrente, può produrre sperma adatto per la procreazione.

11. Il 4 maggio 1998, i ricorrenti prima e la terza ha presentato un ricorso (Individualantrag) con la Corte costituzionale (Verfassungsgerichtshof) per una revisione della costituzionalità della sezione 3 (1) e la sezione 3 (2), della legge sulla procreazione artificiale (Fortpflanzungsmedizingesetz - vedi rilevanti diritto interno di seguito).

12. I ricorrenti hanno sostenuto davanti alla Corte costituzionale che erano direttamente interessati dalle disposizioni di cui sopra. La prima ricorrente ha sostenuto che non poteva concepire un figlio in modo naturale, quindi l'unico modo per lei e suo marito



sarebbe fecondazione in vitro con lo sperma di un donatore. Tale tecnica medica è stata tuttavia esclusa dalla sezione 3 (1) e la sezione 3 (2) della legge sulla procreazione artificiale. La terza ricorrente ha sostenuto che lei era anche sterile.

Soffrire di agonadism, lei non ha prodotto gli ovuli affatto. Così, l'unico modo per lei di concepire un bambino è stato quello di ricorrere ad una tecnica medica di procreazione artificiale denominato embryotransfer eterologa, che comporterebbe l'impianto nel suo utero un embrione concepito con ovuli di un donatore di sperma e dalla quarta ricorrente. Tuttavia, tale metodo non è stato consentito dalla legge sulla procreazione artificiale.

13. I ricorrenti prima e la terza hanno sostenuto dinanzi alla Corte costituzionale che l'impossibilità di utilizzare le suddette tecniche mediche per la fecondazione assistita medicalmente è stata una violazione dei loro diritti ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione. Esse hanno inoltre richiamato l'articolo 12 della convenzione e relativa all'articolo 7 della Costituzione federale, che garantisce parità di trattamento.

14. Il 4 ottobre 1999 la Corte costituzionale ha tenuto un'audizione pubblica in cui la prima ricorrente, assistito da un avvocato, ha partecipato.

15. Il 14 ottobre 1999 la Corte costituzionale ha deciso la prima e la terza ricorrenti 'richiesta. La Corte Costituzionale ha ritenuto che la loro richiesta è stata parzialmente ricevibile, in quanto il testo in questione il loro caso specifico. A questo proposito, ha constatato che le disposizioni della sezione 3 della legge sulla procreazione artificiale, che ha vietato l'uso di tecniche di procreazione certo, era direttamente applicabile al caso dei ricorrenti 'senza che sia necessario per una decisione di un tribunale o un'autorità amministrativa da adottare.

16. Per quanto riguarda il merito delle loro denunce la Corte costituzionale ha ritenuto che l'articolo 8 era applicabile nel caso delle ricorrenti '. Sebbene non sia la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo esistevano in materia, era evidente, a parere della Corte costituzionale, che la decisione dei coniugi o di una coppia convivente di concepire un figlio e fare uso delle tecniche di procreazione assistita a quella fine rientrava nella sfera di tutela ai sensi dell'articolo 8.

17. Le disposizioni impugnate della legge sulla procreazione artificiale hanno interferito con l'esercizio di questa libertà in quanto limitano la portata consentita dalle tecniche mediche di procreazione artificiale. Per quanto riguarda la giustificazione di una simile ingerenza, la Corte costituzionale ha osservato che il legislatore, quando mette in atto la legge sulla procreazione artificiale, aveva cercato di trovare una soluzione di equilibrio tra gli interessi contrastanti della dignità umana, il diritto alla procreazione e il benessere dei bambini . Essa è quindi stata adottata come caratteristiche principali della



normativa che, in linea di principio, solo omologo metodi - come l'utilizzo di ovuli e spermatozoi dal coniuge o convivente della coppia stessa - sarebbe consentito solo e metodi che non comportano una tecnica particolarmente sofisticata e non erano troppo lontani da mezzi naturali di concepimento. L'obiettivo era quello di evitare la formazione di relazioni personali insolite come un bambino con più di una madre biologica (la madre genetica e uno trasportando il bambino) e per evitare il rischio di sfruttamento delle donne.

18. L'uso della fecondazione in vitro rispetto alla procreazione naturale ha sollevato seri problemi per quanto riguarda il benessere dei bambini così concepito, la loro salute e i loro diritti, e anche toccato i valori etici e morali della società e comporta il rischio di commercializzazione e selettiva riproduzione (Zuchtauswahl).

19. L'applicazione del principio di proporzionalità di cui all'articolo 8, § 2, invece, questi problemi potrebbero non portare ad un divieto totale su tutte le possibili tecniche di procreazione medicalmente assistita, come la misura in cui gli interessi pubblici sono stati interessati dipendeva in larga misura dal fatto che un eterologo o omologo tecnica è stata utilizzata.

20. A parere della Corte costituzionale, il legislatore non ha oltrepassato il margine di discrezionalità lasciata agli Stati membri quando ha istituito la liceità dei metodi omologo come regola e l'inseminazione con donatore di sperma come eccezione.

Questo compromesso riflette lo stato attuale della scienza medica e il consenso nella società. Essa non significa, tuttavia, che questi criteri non sono stati oggetto di sviluppi che il legislatore avrebbe dovuto tener conto in futuro.

21. Il legislatore non aveva anche trascurato gli interessi di uomini e donne che hanno dovuto ricorrere a tecniche di procreazione artificiale. Oltre strettamente omologa tecniche di aver accolto l'inseminazione con sperma di donatori. Tale tecnica era conosciuta e utilizzata da molto tempo e non portare i rapporti familiari circa insoliti.

Inoltre, l'uso di queste tecniche non è stato limitato alle coppie sposate ma anche le coppie conviventi. Nella misura in cui, tuttavia, come le tecniche di omologa non erano sufficienti per il concepimento di un bambino gli interessi delle persone interessate andava contro il suddetto interesse pubblico.

22. La Corte Costituzionale ha inoltre accertato che per il legislatore di vietare le tecniche di eterologa, pur accettando come legittimo solo le tecniche omologhe, era in conformità con il divieto di discriminazione contenuto nel principio di uguaglianza. La differenza di trattamento tra le due tecniche era giustificato perché, come sottolineato in precedenza, alle stesse obiezioni non potrebbero essere sollevate contro il metodo omologo nei confronti del eterologa uno. Di conseguenza il legislatore non era tenuta ad



applicare la normativa del tutto identica per entrambi. Inoltre, il fatto che l'inseminazione con sperma di donatore è stato permesso, mentre non è stata la donazione di ovuli non ha sollevato un problema di discriminazione perché ancora una volta, come già rilevato, non vi è rischio di creare rapporti di insolito che possa pregiudicare il benessere di un futuro bambino in quanto vi era con l'inseminazione eterologa.

23. Dato che le disposizioni impugnate della legge sulla procreazione artificiale sono stati in linea con l'articolo 8 della Convenzione e il principio di uguaglianza ai sensi della Costituzione federale, vi era anche stata violazione dell'articolo 12 della Convenzione.

24. Questa decisione è stata notificata al primo e al terzo ricorrenti 'avvocato in data 8 novembre 1999.

II. Terzi interessati CONVENZIONE MATERIALE

A. diritto interno: la legge sulla procreazione artificiale

25. La legge sulla procreazione artificiale (Fortpflanzungsmedizingesetz, Gazzetta ufficiale federale 275/1992) disciplina l'impiego di tecniche mediche per indurre concepimento di un bambino con mezzi diversi copula (sezione 1 (1)).

26. Questi metodi comprendono: (i) l'introduzione di spermatozoi negli organi riproduttivi di una donna, (ii) l'unificazione della cellula uovo e spermatozoi fuori dal corpo di una donna, (iii) l'introduzione di cellule vitali in utero o tube di Falloppio e di una donna (iv) l'introduzione di cellule uovo o cellule uovo con lo sperma in utero o tube di Falloppio di una donna (la sezione 1 (2)).

27. Procreazione medicalmente assistita è consentito solo all'interno di un matrimonio o un rapporto simile al matrimonio, e può essere effettuato solo se ogni altro trattamento possibile e ragionevole, volte a indurre la gravidanza attraverso il rapporto non è riuscito o non ha ragionevoli probabilità di successo (sezione 2).

28. Ai sensi dell'articolo 3 (1), solo gli ovuli e gli spermatozoi dai coniugi o da persone che vivono in una relazione simile al matrimonio (Lebensgefährten) possono essere utilizzati a fini di procreazione medicalmente assistita. In circostanze eccezionali, sperma di una terza persona può essere utilizzato per l'inseminazione artificiale, quando l'introduzione degli spermatozoi negli organi riproduttivi di una donna (sezione 3 (2)). In tutte le altre circostanze, e in particolare ai fini della fecondazione in vitro, l'uso di sperma da parte dei donatori è vietata.

29. Ai sensi dell'articolo 3 (3), gli ovuli o cellule vitali possono essere utilizzati solo per la donna da cui sono originari. Così la donazione di ovuli è sempre vietata.



30. Le ulteriori disposizioni della legge sulla procreazione artificiale prevedono, tra l'altro, che la procreazione medicalmente assistita possono essere effettuate soltanto da medici specializzati e negli ospedali appositamente attrezzati o interventi chirurgici (sezione 4) e con il consenso espresso e scritto dei coniugi o conviventi di persone (Sezione 8).

31. Nel 1999 la legge sulla procreazione artificiale è stata completata da una legge federale che istituisce un Fondo per il finanziamento in-vitro Fertilisation Trattamento (Bundesgesetz mit dem ein Fonds zur Finanzierung der eingerichtet In-vitro-Fertilisation wird - Gazzetta ufficiale federale parte I n. 180/1999) al fine di sovvenzionare un trattamento di fecondazione in vitro consentito dalla legge sulla procreazione artificiale.

B. La posizione di altri paesi

32. Sulla base del materiale a disposizione della Corte, compreso il documento "La procreazione medicalmente assistita e la tutela dello studio dell'embrione umano sulla soluzione in 39 Stati membri" (Consiglio d'Europa, 1998) e le risposte da parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa, al Comitato Direttivo per la Bioetica "questionario relativo accesso alla procreazione medicalmente assistita" (Consiglio d'Europa, 2005), sembrerebbe che il trattamento IVF è regolata dalla legislazione primaria o secondaria in Austria, Azerbaigian, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Italia, Lettonia, Paesi Bassi, Norvegia, Federazione Russa, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina e Regno Unito. In Belgio, la Repubblica Ceca, Finlandia, Irlanda, Malta, Lituania, Polonia, Serbia e Slovacchia tale trattamento è disciplinato dalla pratica clinica, linee guida professionali, decreto reale o amministrativi o generali principi costituzionali.

33. Lo studio definisce in particolare la posizione di diritto interno per quanto riguarda sette diverse tecniche di procreazione artificiale: la fecondazione artificiale all'interno di una coppia, la fecondazione in vitro all'interno di una coppia, la fecondazione artificiale con donatore di seme, donazione di ovuli, donazione di ovuli e di sperma, la donazione di embrioni e intracitoplasmatica Sperm Injection (una procedura di fecondazione in vitro in cui si inietta un singolo spermatozoo direttamente in un uovo).

34. Per quanto si può vedere, la donazione di sperma è attualmente vietata solo in tre paesi: Italia, Lituania e Turchia, che tutti i fecondazione assistita eterologa divieto nel suo complesso. Paesi che consentono la donazione di sperma in genere non distinguono nei propri regolamenti tra l'uso di spermatozoi per l'inseminazione artificiale e per la



fecondazione in vitro. Per quanto riguarda la donazione di ovuli, è vietato in Croazia, Germania, Norvegia e Svizzera, oltre ai tre paesi di cui sopra.

Poiché la Germania, in pratica, consente la donazione di spermatozoi solo per i non fecondazione in vitro, la situazione è abbastanza simile alla situazione in Austria.

35. In alcuni paesi, come Cipro, Lussemburgo, Malta, Finlandia, Polonia, Portogallo e Romania, dove la materia non è regolamentata, la donazione di sperma e ovuli, sia di utilizzo concreto.

36. Un confronto tra il Consiglio d'Europa del 1998, studio e un sondaggio condotto dalla Federazione Internazionale delle Società di fertilità del 2007 dimostra che nel campo della procreazione assistita medicalmente disposizioni legali si stanno sviluppando rapidamente. In Danimarca, la Francia e la Svezia e la donazione di sperma ovuli, che prima era proibito, ora è consentito dopo l'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge nel 2006, 2004 e 2006 rispettivamente. In Norvegia donazione di sperma per la fecondazione in vitro è stato consentito dal 2003, ma non la donazione di ovuli.

C. Atti del Consiglio di Europa

37. Principio 11 dei principi adottati dalla commissione ad hoc di esperti sui progressi delle scienze biomediche, l'organismo di esperti in seno al Consiglio d'Europa che hanno preceduto l'attuale Comitato Direttivo per la Bioetica (CAHBI, 1989), recita: "1. In linea di principio, la fecondazione in vitro è effettuata utilizzando gameti dei membri della coppia. La stessa regola si applica a qualsiasi altra procedura che coinvolge gli ovuli o embrioni in vitro o in vitro. Tuttavia, in casi eccezionali definiti dagli Stati membri, l'uso di gameti di donatori può essere consentito. "

38. La Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina del 1997, non affronta la questione della donazione di gameti, ma vieta di utilizzare una tecnica di procreazione medicalmente assistita di scegliere il sesso di un bambino. L'articolo 14 recita come segue: "L'uso di tecniche di procreazione medicalmente assistita non è consentito al fine di scegliere il sesso del nascituro, salvo grave malattia ereditaria legata al sesso è da evitare."

39. Il Protocollo addizionale alla Convenzione sopra, il trapianto di organi e tessuti di origine umana, del 2002, che promuove la donazione di organi, esclude espressamente dal suo campo organi riproduttivi e tessuti.

LA LEGGE

I. violazione dell 'art 14 della Convenzione, in combinato disposto dell' articolo 8 40. I ricorrenti lamentavano che il divieto di procreazione artificiale eterologa le tecniche per la fecondazione in vitro previsti dalla sezione 3 (1) e la sezione 3 (2) della legge sulla



procreazione artificiale aver violato i loro diritti ai sensi dell'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 8.

41. Tali disposizioni, in quanto qui rileva, come segue:

Articolo 14: Divieto di discriminazione

"Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella [la Convenzione] deve essere assicurato senza distinzione di alcuna specie come di sesso, razza, colore, lingua, religione, opinione politica o di altro genere, origine nazionale o sociale, appartenenza ad una minoranza nazionale, proprietà, nascita o altro status".

Articolo 8: Diritto al rispetto della vita privata e familiare

"1. Ogni individuo ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare ...

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge ed è necessaria in una società democratica nell'interesse della sicurezza nazionale, pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, per la prevenzione di disordini o reati, la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui. "

Argomenti delle parti A.

1. Le ricorrenti

42. I ricorrenti hanno sostenuto che l'articolo 8 della Convenzione era applicabile e quindi anche all'articolo 14. A causa della particolare importanza del diritto di fondare una famiglia e il diritto alla procreazione, gli Stati contraenti godono di alcun margine di apprezzamento a tutti nel regolare tali questioni. Le decisioni da prendere da parte di coppie che desiderano avvalersi della procreazione artificiale in questione la loro sfera più intima e, pertanto, il legislatore dovrebbe dar prova di moderazione particolare nel regolare tali questioni.

43. Tutti gli argomenti sollevati dal governo in difesa della normativa contestata sono stati diretti contro la procreazione artificiale in generale e pertanto non sono convincenti quando si trattava di accettare alcune tecniche di procreazione, respingendo gli altri. Il rischio di sfruttamento dei donatori di sesso femminile, a cui il governo di cui, non era pertinente, in circostanze come quelle del caso di specie. Per lottare contro ogni possibile abuso nella situazione austriaca, è stato sufficiente per proibire ovuli o spermatozoi donazione retribuita, tale divieto esisteva in Austria.

44. Il sistema applicato sotto la procreazione artificiale legge è stata incoerente e illogico, in quanto forme eterologa di procreazione medicalmente assistita non erano vietate in generale, ma le eccezioni sono state fatte per la donazione di sperma in relazione alle specifiche tecniche. Le ragioni di questa differenza di trattamento non sono stati convincenti. Inoltre, non è chiaro perché la normativa in vigore, ha permesso



alla fecondazione artificiale con sperma di donatore, mentre è categoricamente vietato la donazione di ovuli. In particolare, la distinzione tra inseminazione con sperma di donatori e di fecondazione in vitro con sperma di donatore era incomprensibile.

Pertanto, la normativa contestata costituiva una discriminazione vietata dall'articolo 14.

2. Il governo

45. Il governo ha sostenuto che l'articolo 14, integrato alle altre disposizioni sostanziali della Convenzione e dei suoi protocolli. Dal momento che l'applicabilità dell'articolo 8 della Convenzione non è stata contestata, e di cui a tale riguardo le conclusioni della Corte costituzionale austriaca, l'articolo 14, in combinato disposto con tali disposizioni, applicate pure.

46. Il governo ha presentato inoltre che, secondo la giurisprudenza della Corte in materia, una differenza di trattamento era discriminatorio ai fini dell'articolo 14, se avesse alcuna giustificazione obiettiva e ragionevole, vale a dire, se non perseguire un "obiettivo legittimo" o se non c'era un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito. Tuttavia, gli Stati contraenti goduto di un certo margine di apprezzamento nel valutare se e in quale misura le differenze in situazioni altrimenti simili giustificato diversi trattamenti in diritto. Il divieto di fecondazione in vitro con lo sperma o ovuli da un donatore era oggettivamente e ragionevolmente giustificate. Il divieto di cui perseguito il legittimo obiettivo di tutelare la salute e il benessere delle donne e dei bambini interessati, nonché la salvaguardia etica generale e dei valori morali della società, è stato proporzionato.

47. Anche se il diritto al rispetto della vita privata comprendeva anche il diritto di soddisfare il desiderio di un bambino, non ha seguito, lo Stato era l'obbligo di consentire indiscriminatamente tutti i mezzi di riproduzione tecnicamente fattibile o addirittura a fornire tali mezzi. Nel fare uso del potere discrezionale loro offerta, gli Stati hanno dovuto decidere da sé ciò che l'equilibrio dovrebbe essere equilibrio tra gli interessi in gioco in funzione delle specifiche esigenze sociali e culturali e le tradizioni dei loro paesi. Il legislatore austriaco aveva trovato un equilibrio equo, tenendo conto di tutti gli interessi in gioco. Tale equilibrio ha permesso per la procreazione medicalmente assistita e, al tempo stesso, alcuni limiti in cui l'attuale fase di sviluppo medico e sociale non consentiva ancora l'autorizzazione legale della fecondazione in vitro con lo sperma o ovuli di persone terze, così come voluto dal richiedenti. Pertanto, la legge sulla procreazione artificiale è stato caratterizzato dalla volontà di evitare ripercussioni negative e al cattivo uso potenziale e di impiegare progressi della medicina solo per scopi terapeutici e non per altri obiettivi come "selezione" dei bambini, in quanto il



legislatore non può e non deve trascurare l'attuale disagio tra ampi settori della società circa il ruolo e le possibilità della moderna medicina riproduttiva.

48. Dopo un'accurata preparazione il legislatore avesse trovato una soluzione adeguata in un settore controverso, tenendo conto della dignità umana, il benessere del bambino e il diritto alla procreazione. La fecondazione in vitro ha aperto nuove possibilità di vasta portata per una scelta selettiva di ovuli e sperma, che potrebbe finalmente portare alla riproduzione selettiva (Zuchtauswahl). Ciò ha sollevato questioni fondamentali riguardanti la salute del bambino così concepito e nato, toccando in particolare su l'etica generale e dei valori morali della società.

49. Nella discussione in Parlamento era stato sottolineato che la donazione di ovuli potrebbe condurre a sviluppi problematici, come lo sfruttamento e l'umiliazione delle donne, in particolare di quelli provenienti da un background economicamente svantaggiate. Pressione potrebbe essere messo su un donatore di sesso femminile che altrimenti non sarebbero in grado di permettersi una fecondazione in vitro per soddisfare il suo desiderio proprio per un bambino.

50. La fecondazione in vitro anche sollevato la questione dei rapporti inusuali in cui le circostanze sociali deviato da quelli biologici, vale a dire, la divisione della maternità in un aspetto biologico e un aspetto di "portare il bambino" e forse anche un aspetto sociale. Infine, uno aveva anche tener conto che i bambini hanno un legittimo interesse ad essere informato circa la loro discendenza reale, che, con sperma e ovuli donati, sarebbe nella maggior parte dei casi, impossibile. Con l'utilizzo di sperma e ovuli donati nel quadro della procreazione medicalmente assistita, la paternità effettiva di un bambino non è stato rivelato nel registro delle nascite, matrimoni e morti e le disposizioni giuridiche che disciplinano protezione adozioni erano inefficaci nel caso della procreazione medicalmente assistita. I motivi per consentire la fecondazione artificiale, come indicato nella relazione illustrativa al disegno di legge del Governo sulla legge sulla procreazione artificiale, che erano perché era un metodo di procreazione di facile applicazione, in confronto con altri, non avrebbe potuto essere controllato in modo efficace. Inoltre, questa tecnica era già in uso per molto tempo.

Così, un divieto di questa tecnica semplice non sarebbe stato efficace e che pertanto non costituirebbe uno strumento idoneo a perseguire gli obiettivi della legislazione efficace.

51. Il governo ha quindi concluso che il divieto di fecondazione in vitro con ovuli o sperma di un donatore era oggettivamente e ragionevolmente giustificate. Il divieto, che perseguire il legittimo obiettivo di tutelare la salute e il benessere delle donne e dei bambini interessati, nonché la salvaguardia etica generale e dei valori morali della società, è stato proporzionato. Pertanto, i ricorrenti non erano stati discriminati.



B. osservazioni dei terzi da parte del governo tedesco

52. Il governo tedesco ha sostenuto che ai sensi della sezione 1 (1) del tedesco Embryo Protection Act (Embryonenschutzgesetz) era un reato punibile per inserire dentro una donna un uovo non prodotti da lei.

53. Il divieto avrebbe dovuto tutelare il benessere del bambino garantendo un'identità univoca della madre. Biologicamente, le donne erano solo in grado di trasportare un bambino a termine. Dividere la maternità in una genetica e una madre biologica porterebbe a due donne che hanno un ruolo nella creazione di un bambino. Si tratterebbe di una novità assoluta nella natura e nella storia dell'umanità. In giuridica, storica e culturale, l'univocità della maternità ha rappresentato un fondamentale consenso e sociali di base e, solo per questo motivo, è stato ritenuto indispensabile dal legislatore tedesco. Inoltre, il rapporto con la madre è stata assunta ad essere importante per la scoperta del bambino di identità. Di conseguenza, il bambino avrebbe estrema difficoltà nel far fronte al fatto che in termini biologici due donne avevano un ruolo nella sua esistenza. maternità Spalato e la conseguente ambiguità dell'identità della madre, potrebbe compromettere lo sviluppo della personalità del bambino e causare notevoli problemi nella sua scoperta di identità. Si è quindi in contrasto con il benessere del bambino.

54. Un altro pericolo era che la madre biologica, essendo consapevoli del background genetico, potrebbe contenere il donatore dell'uovo responsabili per qualsiasi malattia o handicap del bambino e respingere lui o lei. Un conflitto di interessi tra la madre biologica e genetica potrebbe spiegare a danno del bambino. Per il donatore, ovuli è stata messa a disposizione una procedura complicata e invasivo che potrebbe comportare un onere fisico e psicologico e un rischio medico per il donatore. Un altro conflitto che possono insorgere e il ceppo genetico e biologico madri 'i rapporti con il bambino è stato donato un uovo che potrebbe comportare il destinatario rimanere incinta, mentre il donatore si è riuscito a rimanere incinta per mezzo della fecondazione in vitro.

55. Per le ragioni suddette, la maternità scissione è stata considerata una seria minaccia per il benessere del bambino che hanno giustificato i divieti esistenti ai sensi della Legge sulla protezione dell'embrione.

C. La valutazione della Corte

1. Applicabilità dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8

56. Il governo ha ammesso che l'articolo 8 era applicabile al caso e di conseguenza



non ha contestato l'applicabilità dell'articolo 14 della Convenzione. A questo proposito, hanno fatto riferimento alle conclusioni della Corte costituzionale che, nella sentenza del 14 ottobre 1999, ha dichiarato che la decisione dei coniugi o dei conviventi, una coppia di concepire un bambino e di utilizzare a tal fine tecniche di procreazione medicalmente assistita rientrava nella sfera di tutela di cui all'articolo 8.

57. I ricorrenti concordano con il governo in merito all'applicabilità dell'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 8 della Convenzione.

58. La Corte ricorda che la nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione è un concetto ampio che comprende, tra l'altro, il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani (vedi *Niemietz c. Germania*, sentenza del 16 dicembre 1992, serie A no. 251-B, p. 33, § 29), il diritto di "sviluppo personale" (vedi *Bensaid c. Regno Unito*, no. 44599/98, § 47, CEDU 2001-I) o il diritto di autodeterminazione in quanto tali (vedi *Pretty c. Regno Unito*, no. 2346/02, § 61, CEDU 2002-III). Essa comprende elementi come nomi (vedi *Burghartz c. Svizzera*, sentenza del 22 febbraio 1994, serie A no. 280-B, p. 28, § 24), l'identificazione di genere, orientamento sessuale e la vita sessuale, che rientrano nella sfera personale tutelata dall'articolo 8 (v., ad esempio, *Dudgeon c. Regno Unito*, sentenza del 22 ottobre 1981, serie A no. 45, pp. 18-19, § 41, e *Laskey, Jaggard e Brown c. Regno Unito*, sentenza del 19 febbraio 1997, Raccolta delle sentenze e decisioni 1997-I, p. 131, § 36), e il diritto al rispetto per le decisioni, sia di avere e non avere un figlio (cfr. *Evans c. Regno Unito [GC]*, no. 6339/05, § 71, CEDU 2007-IV).

59. Nel caso di *Dickson c. Regno Unito*, che riguardava il rifiuto di impianti per l'inseminazione artificiale, i ricorrenti, un prigioniero e sua moglie, la Corte ha rilevato che l'articolo 8 era applicabile in quanto gli impianti di fecondazione artificiale in questione in esame e il loro privato vive la famiglia che nozioni incorporare il diritto al rispetto della loro decisione di diventare genitori genetici (*Dickson c. Regno Unito [GC]*, no. 44362/04, § 66, CEDU 2007-XIII, con ulteriori rinvii).

60. Il Tribunale ritiene quindi che al diritto di una coppia di concepire un figlio e di fare uso di procreazione medicalmente assistita per tal fine rientra nella sfera di applicazione dell'articolo 8, in quanto tale scelta è chiara espressione della vita privata e familiare. L'articolo 8 della Convenzione si applica quindi al caso di specie.

61. Per quanto riguarda l'articolo 14, che è stata invocata nel caso di specie, la Corte ricorda che essa integra solo le altre disposizioni sostanziali della Convenzione e dei relativi protocolli. Essa non ha un'esistenza autonoma, poiché ha un effetto unicamente in relazione al "godimento dei diritti e delle libertà", tutelati da tali disposizioni (v., tra molte altre autorità, *Sahin c. Germania [GC]*, no. 30943/96, § 85, CEDU 2003-VIII).



L'applicazione dell'articolo 14, non presuppone necessariamente la violazione di uno dei diritti sostanziali tutelati dalla Convenzione. E' necessaria, ma è anche sufficiente per i fatti del caso di caduta "nell'ambito" di uno o più articoli della Convenzione (v. Petrovic c. Austria, sentenza del 27 marzo 1998, Raccolta 1998-II, § 22 e Burden c. Regno Unito [] GC, no. 13378/05 § 58, CEDU 2008 -...).

62. Dal momento che i ricorrenti lamentano di essere vittime di una disparità di trattamento priva di giustificazione obiettiva e ragionevole, come previsto dall'articolo 14 della Convenzione, tale disposizione, in combinato disposto con l'articolo 8, non è applicabile.

2. Conformità all'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 8

63. I ricorrenti affermano di essere in una situazione simile o analoga a altre coppie che intendono avvalersi delle tecniche di procreazione assistita, ma che, a causa delle loro condizioni di salute, non hanno bisogno di ovuli o spermatozoi donazione donazione per la fecondazione in vitro. I ricorrenti, pertanto sono state oggetto di una disparità di trattamento. Occorre tener conto, per gli obiettivi perseguiti con tale differenza di trattamento e, se l'obiettivo era legittimo, se la differenza di trattamento era giustificata.

64. La Corte ricorda che, ai sensi dell'articolo 14, una differenza di trattamento è discriminatoria, se non ha alcuna giustificazione obiettiva e ragionevole, il che significa che esso non perseguire un "obiettivo legittimo" o che non c'è "proporzionalità ragionevole tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito" (v., in particolare, Petrovic, già citata, § 30, e Salgueiro da Silva Mouta contro il Portogallo, no. 33290/96, § 29 ..., CEDU 1999-IX). Al riguardo, il Tribunale rileva che la Convenzione è uno strumento vivo, da interpretare alla luce delle condizioni attuali (v., in particolare, Johnston e altri c. Irlanda, 18 dicembre 1986, § 53, serie A n. 112.).

65. La Corte ribadisce, inoltre, che gli Stati contraenti godono di un margine di valutazione per valutare se e in quale misura le differenze in situazioni altrimenti simili giustificare un trattamento diverso (vedi Van Raalte c. Paesi Bassi, 21 febbraio 1997, § 39, Raccolta delle sentenze e decisioni 1997 -I). Il campo di applicazione di tale margine può variare a seconda delle circostanze, l'oggetto e lo sfondo (vedi Petrovic, già citata, § 38).

66. I ricorrenti hanno sostenuto che a causa della particolare importanza del diritto di fondare una famiglia e il diritto alla procreazione, gli Stati contraenti godono di alcun margine di apprezzamento a tutti nel regolare tali questioni.

67. In vista del governo, il legislatore austriaco, nel definire il quadro di procreazione artificiale e di decidere in questo contesto che hanno permesso tecniche di procreazione, di un margine particolarmente ampia di apprezzamento che è stato un elemento



determinante per valutare se una disparità di trattamento in situazioni altrimenti simili perseguisse uno scopo legittimo

68. La Corte osserva che in materia di procreazione medicalmente assistita non esiste un approccio uniforme a questa domanda tra gli Stati parti contraenti della Convenzione (v. Consiglio d'Europa, Procreazione Medicalmente Assistita e la tutela dell'embrione umano - Studio comparativo sulla situazione in 39 Gli Stati, giugno 1998, CDBI / Inf (98) 8). Procreazione medicalmente assistita è disciplinata in dettaglio in alcuni paesi, in una certa misura negli altri e non in altri paesi a tutti. Se la legislazione esistente in un paese, c'è una grande varietà di tecniche che sono ammessi e proibiti. Per quanto si può vedere, la stessa situazione in Austria è prevista dal diritto tedesco. Donazione di sperma è vietata in Italia, Lituania e Turchia, mentre la donazione di ovuli è vietata in Croazia, Germania, Italia, Lituania, Norvegia, Svizzera e Turchia.

69. Poiché l'uso di trattamento IVF dà luogo a delicate questioni morali ed etiche in un contesto di rapida evoluzione sviluppi medici e scientifici, e dato che le questioni sollevate dal tocco caso sui settori in cui non esiste alcun motivo evidente comune tra gli Stati membri, la Corte ritiene che il margine di apprezzamento da accordare lo Stato convenuto deve essere di ampia (vedi X, Y e Z c. Regno Unito, 22 aprile 1997, § 44, Raccolta delle sentenze e decisioni 1997-II). ampio margine di manovra dello Stato nel principio si estende sia per la sua decisione di intervenire nella zona e, una volta intervenuta, per le modalità di esso stabilisce, al fine di realizzare un equilibrio tra gli interessi in competizione pubblico e privato (cfr. Evans, citata § 75). Tuttavia, le differenze negli approcci adottati dagli Stati contraenti non sono, come tali, alcuna soluzione adottata da un legislatore accettabile. Essa non esime la Corte da un attento esame delle argomentazioni discusse nel processo legislativo e di esaminare se gli argomenti addotti dal governo per giustificare la disparità di trattamento in questione sono pertinenti e sufficienti. In tal modo il Tribunale constata che la situazione dei richiedenti prima e la seconda e quella del terzo e quarto ricorrente devono essere esaminati separatamente.

a. Il terzo e quarto ricorrente (donazione di ovuli)

70. La terza ricorrente è completamente sterile e non produce ovuli affatto, mentre il marito, la quarta ricorrente, può produrre sperma adatto per la procreazione. Non è pacifico che a causa delle loro condizioni mediche solo la fecondazione in vitro con l'uso di ovuli di un donatore permetterebbe alla coppia richiedente di soddisfare il loro desiderio di un figlio di cui almeno uno dei richiedenti è il padre genetico. Tuttavia, il divieto di procreazione artificiale eterologa le tecniche per la fecondazione in vitro di



cui al punto 3 (1), della legge sulla procreazione artificiale, che vieta la donazione di sperma regole di questa possibilità. Non c'è eccezione a questa regola.

71. La Corte ha stabilito nella sua giurisprudenza che, per un problema al sorgere ai sensi dell'articolo 14, ci deve essere una differenza nel trattamento delle persone in situazioni significativamente simili (DH e altri contro la Repubblica Ceca [GC], n. .57325/00, § 175, CEDU 2007). Tale disparità di trattamento è discriminatoria se non ha alcuna giustificazione obiettiva e ragionevole, in altre parole, se non persegue uno scopo legittimo o se non c'è un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito. Lo Stato contraente dispone di un margine di discrezionalità nel valutare se e in quale misura le differenze in situazioni altrimenti simili giustificare un trattamento diverso (Stec e altri c. Regno Unito [GC], nn.65731/01 e 65900/01, § § 51 -52, CEDU 2006-VI; Burden, già citata, § 60).

72. Pertanto, la Corte deve esaminare se la differenza di trattamento tra il terzo e quarto ricorrente e un paio che, per svolgere il proprio desiderio di un bambino può fare uso delle tecniche di procreazione artificiale senza ricorrere alla donazione di ovuli, ha una giustificazione oggettiva e ragionevole, ovvero, qualora si persegue uno scopo legittimo o se vi è un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito.

73. Il governo ha sostenuto che il divieto di donazione di ovuli per la fecondazione in vitro, adottate dal legislatore austriaco perseguisse uno scopo legittimo ed è stato proporzionato. A loro parere, il legislatore austriaco ha colpito un giusto equilibrio tra gli interessi pubblici e privati coinvolti. Essi sostengono che il legislatore avesse di fissare alcuni limiti le possibilità offerte dalle tecniche di procreazione artificiale medical perché doveva tener conto delle moralmente ed eticamente sensibili la natura e il disagio esistente tra ampi settori della società, circa il ruolo e le possibilità di modern medicina riproduttiva.

74. La Corte ritiene che le preoccupazioni sulla base di considerazioni morali o sulla accettabilità sociale non sono di per sé sufficienti motivi per un divieto totale di una specifica tecnica di procreazione artificiale, come la donazione degli ovuli. Tali ragioni possono essere particolarmente pesante nella fase di decidere se concedere o meno la procreazione artificiale in generale, e la Corte sottolinea che non vi è obbligo degli Stati di adottare una legislazione del genere e per consentire la procreazione artificiale. Tuttavia, quando la decisione è stata presa per consentire la procreazione artificiale e nonostante l'ampio margine di discrezionalità lasciata agli Stati contraenti, il quadro giuridico concepito a tale scopo deve essere plasmata in modo coerente che consente di



diversi interessi legittimi coinvolti da prendere in conto in modo adeguato e in conformità con gli obblighi derivanti dalla convenzione.

75. Il governo ha sostenuto inoltre che le tecniche mediche avanzate di procreazione artificiale, come la fecondazione in vitro effettuata il rischio intrinseco di non essere impiegato solo per scopi terapeutici, ma per altri obiettivi quali la "selezione" dei bambini, la fecondazione in vitro pone un rischio del genere. Inoltre, essi hanno sostenuto che vi era il rischio che la donazione di ovuli potrebbe condurre allo sfruttamento e l'umiliazione delle donne, in particolare da un background economicamente svantaggiato, potrebbe derivare la pressione in una donna di donare che altrimenti non darebbero il consenso alla fecondazione *in vivo* al fine di soddisfare il suo desiderio proprio per un bambino.

76. La Corte ritiene che i rischi associati alle nuove tecniche in un settore delicato come la procreazione medicalmente assistita, devono essere prese sul serio e che è in primo luogo per il legislatore nazionale per valutare tali rischi, dopo aver attentamente soppesato gli interessi diversi pubblici e privati interessati e il pericoli che possono incontrare. Tuttavia, un divieto assoluto della tecnica medica in questione non sarebbe proporzionato a meno che, dopo attenta riflessione, si è ritenuto essere l'unico mezzo efficace per prevenire gravi ripercussioni. Nel caso di specie la Corte non è convinta che un divieto assoluto è stato l'unico mezzo a disposizione del legislatore austriaco.

Dato che le riserve di legge sulla procreazione artificiale di questo tipo di intervento di medici specialisti, che hanno una particolare conoscenza ed esperienza in questo campo e sono a loro volta vincolati dalle norme etiche della loro professione, e che la legge prevede ulteriori misure di salvaguardia al fine di minimizzare il rischio, il Tribunale constata che il divieto di donazione di ovuli e sperma per la fecondazione in vitro non può essere considerato l'unico o il mezzo meno intrusivo per conseguire l'obiettivo perseguito.

77. Per quanto riguarda l'argomento del rischio di sfruttamento di donne e di abuso di queste tecniche, il Tribunale ritiene che questo sia un argomento che non riguarda specificamente le tecniche di procreazione in questione, ma sembra essere diretta contro la procreazione artificiale in generale. Inoltre, l'abuso potenziale, che ha indubbiamente essere combattuto, non è un motivo sufficiente per vietare una specifica tecnica di procreazione nel suo complesso, se esiste la possibilità di regolare l'utilizzo e mettere a punto misure di salvaguardia contro gli abusi. A tale riguardo il Tribunale osserva che, ai sensi retribuzione diritto austriaco donazione di ovuli e di sperma è proibita dalla legge.



78. In udienza, il governo ha inoltre sottolineato che per ottenere ovuli a scopo di donazione è stato un intervento rischioso e clinico serio che ha avuto ripercussioni gravi per il donatore. La Corte è consapevole che il legislatore austriaco fa uno sforzo per evitare inutili rischi per la salute, ma osserva in primo luogo che in caso di fecondazione in vitro omologa il rischio corso dalla donna da cui gli ovuli vengono adottate devono essere gli stessi e questo intervento medico è una consentito dalla legge sulla procreazione artificiale. Nella misura in cui l'argomento è collegato a quelle riguardanti il rischio di un abuso di donazione di ovuli o la sua commercializzazione, il Tribunale ritiene che gli argomenti di cui sopra sono valide anche in questo contesto.

79. Il governo ha inoltre sostenuto che la fecondazione in vitro ha sollevato la questione dei rapporti inusuali in cui le circostanze sociali deviato da quelli biologici, e cioè la divisione della maternità in un aspetto biologico e l'aspetto di "portare il bambino" e forse anche un aspetto sociale.

80. Il Tribunale ricorda che, secondo la decisione della Corte costituzionale del 14 ottobre 1999, il legislatore austriaco è stato guidato dall'idea che la procreazione medicalmente assistita deve avvenire in modo simile a procreazione naturale, in particolare, che il principio fondamentale del diritto civile - *mater semper est Certa*, *pater est quem demonstrant Nuptiae* - dovrebbe essere gestito da evitare la possibilità che due persone possono affermare di essere la madre biologica di uno stesso bambino e per evitare controversie tra biologico e una madre genetica nel senso più ampio.

81. L'obiettivo di mantenere la certezza del diritto in materia di diritto di famiglia, mantenendo un principio di lunga data di questo settore del diritto come una delle sue caratteristiche di base ha certamente i suoi meriti. Tuttavia, le relazioni familiari insolito, in senso lato sono ben noti agli ordinamenti giuridici degli Stati contraenti. I rapporti familiari che non seguono il tipico rapporto padre-figlio in base al collegamento diretto biologico, non sono una novità e sono già esistevano in passato, dal momento che l'istituto dell'adozione, che crea un rapporto di parentela tra le persone che non sia basata sulla discendenza, ma il contratto, al fine di integrare o sostituire le relazioni familiari biologici. Da questa questione di conoscenza comune della Corte potrebbe concludere che non vi siano ostacoli insormontabili per portare le relazioni familiari che deriverebbe da un utilizzo di successo delle tecniche di procreazione artificiale in questione nel quadro generale del diritto di famiglia e di altri relativi campi giuridici.

82. Il governo si basava su un altro argomento che militano contro il permesso di ovuli e di donazione di sperma per la fecondazione in vitro, vale a dire che i bambini hanno un legittimo interesse ad essere informato circa la loro discendenza reale, che, con sperma



e ovuli donati, sarebbero in molti casi impossibile come la discendenza reale di un bambino non si è rivelato nella nascite, matrimoni e decessi registrati.

83. La Corte non è convinta da tale argomentazione neanche. A tale proposito, ribadisce che il rispetto della vita privata richiede che tutti dovrebbero essere in grado di stabilire i dettagli della loro identità come esseri umani e che il diritto di un individuo a tali informazioni è di importanza per le sue implicazioni formative per la sua personalità (cfr., per esempio, *Mikulić v. Croazia*, nr. 53176/99, § § 53-54, CEDU 2002-I, e *Gaskin c. Regno Unito*, sentenza del 7 luglio 1989, serie A no. 160, p. 16, § § 36-37, 39). Questo comprende l'ottenimento di informazioni necessarie per scoprire la verità su aspetti importanti della propria identità personale, come l'identità dei propri genitori (vedi *Jäggi c. Svizzera*, no. 58757/00, § 25, CEDU 2006 -..., e *V Odièvre . Francia* [] GC, no. 42326/98, § 29, CEDU 2003-III).

84. Tuttavia, tale diritto non è un valore assoluto. Nel caso di *Odièvre*, già citata, che riguardava la nascita anonimo e l'impossibilità per il richiedente di ottenere informazioni circa i suoi genitori biologici, la Corte ha riscontrato alcuna violazione dell'articolo 8 della Convenzione, poiché il legislatore francese ha raggiunto un giusto equilibrio tra il pubblico e gli interessi privati coinvolti (cfr. *Odièvre*, citata, § 49). Il Tribunale ritiene quindi che il legislatore austriaco potrebbe anche trovare una soluzione adeguata e ben equilibrato tra interessi concorrenti dei donatori ha chiesto l'anonimato e di qualsiasi interesse giuridicamente tutelato a ottenere le informazioni di un bambino concepito con la procreazione artificiale con ovuli o sperma donati.

85. In conclusione, il Tribunale constata che il governo non ha presentato una giustificazione ragionevole ed obiettiva per la disparità di trattamento tra il terzo e quarto ricorrente, cui viene impedito dal divieto di donazione di ovuli per la procreazione artificiale, ai sensi del punto 3 della legge sulla procreazione artificiale, di soddisfare il desiderio di un bambino, e un paio che possono far uso delle tecniche di procreazione artificiale senza ricorrere alla donazione di ovuli. Di conseguenza, vi è stata una violazione dell'articolo 14 della Convenzione in combinato disposto con l'articolo 8 per quanto riguarda il terzo e quarto ricorrente.

b. La prima e la seconda i candidati (donazione di sperma)

86. La prima ricorrente soffre di infertilità-tube di Falloppio-correlate e la seconda ricorrente, il marito, è anche sterile. Non è pacifico che a causa delle loro condizioni mediche solo la fecondazione in vitro con l'uso di sperma di un donatore permetterebbe alla coppia richiedente di soddisfare il loro desiderio di un figlio di cui almeno uno dei richiedenti è il padre genetico.



87. Tuttavia, il divieto di procreazione artificiale eterologa le tecniche per la fecondazione in vitro di cui al punto 3 (1), della legge sulla procreazione artificiale, che, nelle circostanze del richiedente prima e la seconda, esclude la possibilità della donazione. Dello sperma all'esterno della coppia. Al tempo stesso, la sezione 3 (2) di tale legge consente la donazione di sperma per la fecondazione in vitro.

88. Pertanto, la Corte deve esaminare se la differenza di trattamento tra il primo e il secondo che, per soddisfare il loro desiderio di un bambino poteva solo ricorrere alla donazione di sperma per la fecondazione in vitro e una coppia che legittimamente possono usufruire della donazione di sperma di cui fecondazione in vivo, ha una giustificazione oggettiva e ragionevole, che è e, qualora si persegue uno scopo legittimo o se vi è un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito.

89. La Corte osserva anzitutto che questa tecnica di procreazione artificiale unisce due tecniche che di per sé sono ammessi sotto la legge sulla procreazione artificiale, cioè la fecondazione in vitro con i gameti della coppia e su quella donazione di sperma, dall'altro. Così, un divieto della combinazione di queste tecniche richiede legittimo, secondo la Corte, in particolare gli argomenti convincenti dal governo.

90. La Corte ritiene che i vari argomenti adottati dal governo per giustificare il divieto di donazione di ovuli sono di scarsa rilevanza per l'esame del divieto di cui trattasi.

Alcuni riguardano problemi contro la procreazione artificiale in generale, mentre non vi il divieto assoluto di diritto austriaco. Alcuni, come evitare lo sfruttamento delle donne in situazioni vulnerabili, limitare i rischi potenziali per la salute per i donatori di ovuli e di prevenire la creazione di relazioni familiari insolito a causa della divisione maternità semplicemente non si applicano. Alcuni, come il rischio di selezione eugenetica e problemi derivanti dagli interessi legittimi dei bambini concepiti attraverso la donazione di gameti per essere informati della loro discendenza reale, sono diretti contro la donazione dello sperma, che, tuttavia, è consentita ai fini della fecondazione in vivo.

91. Nel giustificare il divieto di donazione di sperma il Governo ha presentato un ulteriore argomento. Le ragioni addotte per giustificare questa disparità di trattamento tra fecondazione in vitro e inseminazione artificiale sono state che la tecnica di quest'ultima era già in uso per molto tempo quando la procreazione artificiale legge è entrata in vigore e, perché era facile da gestire e non necessariamente richiedono l'assistenza di un medico chirurgo qualificato, il rispetto di un divieto sarebbe stato impossibile da monitorare.

92. Va ricordato che la Convenzione ha lo scopo di "garantire i diritti che non sono teorici o illusori, ma i diritti che sono pratiche ed efficaci" (v., in particolare, Folgerø e



altri c. Norvegia [GC], no. 15472/02, § 100, CEDU 2007 -..., e Salduz V. [Turchia] GC, no. 36391/02, § 51, 27 novembre 2008). La Corte deve quindi prendere in considerazione l'efficacia di una determinata istanza di interferenze nel valutare se esiste un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito. Pertanto, il Tribunale rileva che è legittimo tenere conto anche che l'interferenza prevista dallo Stato sarebbe un mezzo efficace per perseguire un obiettivo legittimo.

93. Anche se si accettasse questa tesi presentata dal governo come una questione di mera efficienza deve essere equilibrato contro gli interessi dei privati coinvolti. A questo proposito la Corte ribadisce che, se un aspetto particolarmente importante della vita di un individuo o di identità è in gioco, il margine concesso allo Stato sarà limitato (v. Evans, già citata, § 77; X. e Y. c. Paesi Bassi, sentenza del 26 marzo 1985, serie A no. 91, § § 24 e 27; Dudgeon, citata supra, § 52 e Christine Goodwin c. Regno Unito [GC], no. 28957/95, § 90, CEDU 2002 - VI). A parere della Corte, il desiderio di un bambino è un aspetto particolarmente importante e come, nelle circostanze del caso di specie, prevale argomenti di efficienza. Così, il divieto in questione non aveva un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito.

94. Il Tribunale ritiene quindi che la differenza di trattamento tra il primo e il secondo che, per soddisfare il loro desiderio di un bambino poteva solo ricorrere alla donazione di sperma per la fecondazione in vitro e una coppia che legittimamente possono usufruire della donazione di sperma per la fecondazione in vivo, aveva alcuna giustificazione obiettiva e ragionevole ed è stata sproporzionata. Di conseguenza, vi è stata una violazione dell'articolo 14 della Convenzione in combinato disposto con l'articolo 8 per quanto riguarda il primo e il secondo.

II. Violazione dell'art 8 della Convenzione

95. I ricorrenti lamentavano inoltre che il divieto di procreazione artificiale eterologa le tecniche per la fecondazione in vitro di cui al punto 3 (1) e 3 (2) della procreazione artificiale Act aver violato i loro diritti ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione.

96. Nelle circostanze del caso di specie il Tribunale ritiene che, tenuto conto delle considerazioni di cui all'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 8 della Convenzione non si pone questione a sé stante ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione da solo.

III. Applicazione dell'articolo 41 DELLA CONVENZIONE

97. L'articolo 41 della Convenzione recita:

"Se la Corte dichiara che vi è stata una violazione della Convenzione o dei suoi protocolli, e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente interessata permette il



risarcimento solo parziale da effettuare, la Corte, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa. "

A. Danni

98. Senza distinzione tra danni patrimoniali e non pecuniari le ricorrenti hanno chiesto una somma di 20.000 euro per ogni coppia richiedente. Hanno sostenuto che in conseguenza del divieto previsto la procreazione artificiale atto di aver subito grande stress emotivo. Inoltre, erano stati costretti ad ottenere il necessario trattamento in altri paesi dove è stato prontamente disponibili, a seguito della quale avevano sostenuto notevoli costi aggiuntivi. Alla fine avevano dovuto abbandonare le loro desiderio di avere figli propri e di ricorrere all'adozione, che era stata anche una decisione difficile e dolorosa.

99. Nella misura in cui le ricorrenti hanno chiesto un risarcimento danni non pecuniari, il governo astenuto da ogni commento, come la sofferenza dei ricorrenti non si presta ad una valutazione in termini di denaro. Nella misura in cui i ricorrenti sembrava che chiedono un premio in caso di danno patrimoniale, il governo ha sostenuto che non sussisteva alcun nesso di causalità tra le violazioni riscontrate e i danni richiesti per quanto riguarda i costi per il trattamento subito e le spese sostenute per l'adozione.

100. La Corte non scorgere alcun nesso di causalità tra le violazioni riscontrate e il credito per il danno patrimoniale. Di conseguenza, l'offerta non può essere fatta a norma del presente capo. Tuttavia, le ricorrenti hanno indubbiamente subito un danno non patrimoniale. Fare una valutazione su una base equa, i premi Corte ciascun richiedente paio 10.000 euro a titolo di risarcimento per danno morale.

B. Costi e spese

101. I ricorrenti hanno chiesto 15.000 euro per ciascun richiedente per costi e spese sostenute, sia nei procedimenti nazionali e il procedimento dinanzi alla Corte.

102. Il Governo considera tale affermazione eccessiva e, sulla base del loro calcolo proprio, erano solo pronti a pagare un risarcimento per le spese processuali per un importo di 22.000 euro (Iva inclusa) per la rappresentazione di tutti i ricorrenti nella causa nazionale e nell'ambito del procedimento dinanzi Corte.

103. Il Tribunale rileva che i ricorrenti non hanno presentato progetti di legge che giustifichi l'assegnazione di un importo superiore a quello accettato dal Governo. Di conseguenza, la Corte premi ai sensi del presente capo di euro 18.333 per le spese sostenute da tutti i ricorrenti nella causa dinanzi ai domestici e la Corte sia per gli avvocati che intervengono dinanzi alla Corte.

C. Interessi di mora

104. La Corte ritiene opportuno che gli interessi di mora deve essere basato sul tasso di



rifinanziamento marginale della Banca centrale europea, a cui occorre aggiungere tre punti percentuali.

Per questi motivi, LA CORTE

1. Tiene per cinque voti a due che vi sia stata una violazione dell'articolo 14 della Convenzione, in combinato disposto con l'articolo 8 per quanto riguarda il terzo e quarto ricorrente;
2. Dichiarata con sei voti a uno che vi è stata una violazione dell'articolo 14 della Convenzione, in combinato disposto con l'articolo 8 per quanto riguarda il primo e il secondo;
3. Dichiarata all'unanimità che non è necessario esaminare la domanda anche ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione;

4. Dichiarata all'unanimità

(A) che lo Stato deve pagare ogni coppia richiedente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diventa definitiva, ai sensi dell'articolo 44 § 2 della Convenzione, di euro 10.000 (diecimila euro) in materia di morale danni e al pagamento di tutte le ricorrenti di euro 18.333 (diciottomila trecento e trentatre di euro), più eventuali tasse che potrebbero essere a carico dei ricorrenti, in relazione a costi e spese; (B) che a partire dalla scadenza dei suddetti tre mesi, fino interesse semplice è dovuta sugli importi sopra ad un tasso pari al tasso di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea, durante il periodo di default maggiorato di tre punti percentuali;

5. Respinto all'unanimità il resto della domanda dei ricorrenti 'di equa soddisfazione.

Realizzato in inglese, e notificata per iscritto il 1 ° aprile 2010, a norma dell'articolo 77 § § 2 e 3 del Regolamento della Corte.

André Wampach Christos Rozakis

Vice Presidente del cancelliere

In conformità all'articolo 45 § 2 della Convenzione e dell'articolo 74 § 2 del Regolamento della Corte, i seguenti pareri dissenziente del giudice Steiner e Jebens Giudice sono allegati alla presente sentenza.

C.L.R.

A.M.W.

PARZIALMENTE conclusioni del giudice dissenziente STEINER

Sono completamente d'accordo con la maggioranza che vi è stata una violazione dell'articolo 14 della Convenzione, in combinato disposto con l'articolo 8 nei confronti



della ricorrente prima e la seconda. Tuttavia, non sono d'accordo che vi sia stata una violazione di tali disposizioni per quanto riguarda la ricorrente, terzo e quarto. A mio parere il divieto di eterologa le tecniche di procreazione artificiale per la fecondazione in vitro di cui al punto 3 (1), della legge sulla procreazione artificiale è in conformità con l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 8.

Il campo di procreazione artificiale è soggetto ad uno sviluppo particolarmente dinamico, sia nella scienza e nello sviluppo di un quadro giuridico per la sua applicazione medica. E' per questo motivo particolarmente difficile ottenere una buona base per valutare l'adeguatezza e la congruità delle misure legislative che possano mostrare i loro effetti solo dopo un considerevole periodo di tempo. E' quindi comprensibile che gli Stati ritengono necessario agire con particolare prudenza in materia di procreazione artificiale.

Il legislatore austriaco non ha escluso totalmente la procreazione artificiale che consente l'utilizzo di tecniche di procreazione omologa. Secondo le conclusioni della Corte Costituzionale nella sua decisione del 14 ottobre 1999, il legislatore austriaco è stato guidato dall'idea che la procreazione medicalmente assistita deve avvenire in modo simile a procreazione naturale, in particolare che "semper il principio fondamentale del diritto civile est mater Certa , est pater demonstrant Nuptiae quem "dovrebbe essere mantenuta, evitando la possibilità che due persone possono affermare di essere la madre biologica di uno stesso bambino e per evitare controversie tra biologico e una madre genetica nel senso più ampio. In tal modo il legislatore ha cercato di conciliare il desiderio di rendere disponibili procreazione medicalmente assistita e il disagio esistente tra ampi settori della società per quanto riguarda il ruolo e le possibilità della moderna medicina riproduttiva, sollevando problemi di un moralmente ed eticamente sensibili della natura.

Il legislatore austriaco ha inoltre adottato misure di salvaguardia specifiche e precauzioni sotto la legge sulla procreazione artificiale, cioè quello di riservare l'uso di tecniche di procreazione artificiale di medici specialisti, che hanno una particolare conoscenza ed esperienza in questo campo e sono a loro volta vincolati dalle norme etiche della loro professione e di vietare retribuzione di ovuli e di donazione di sperma dalla legge. Tali misure sono intese a prevenire i rischi potenziali di selezione eugenetica e il loro abuso e per prevenire il rischio di sfruttamento delle donne in situazioni vulnerabili come donatori di ovuli e si potrebbe anche considerare che il legislatore austriaco potrebbe elaborare e adottare ulteriori misure o misure di salvaguardia per ridurre il rischio allegata alla donazione di ovuli, come descritto dal governo. Il governo ha inoltre sostenuto che vi era il rischio di creare rapporti di insolito



in cui le circostanze sociali deviano da quelli biologici, ma le relazioni familiari insolite in senso lato, che non seguono il tipico rapporto padre-figlio in base al collegamento diretto biologico non sono sconosciuti agli ordinamenti giuridici degli Stati contraenti. L'istituzione di adozione era stata creata nel tempo per dare un quadro giuridico soddisfacente a tali rapporti, che è noto in tutti gli Stati membri. Così, un quadro giuridico che disciplina

in modo soddisfacente i problemi derivanti dalla donazione di ovuli potrebbe anche essere stato adottato. Tuttavia, non si può trascurare che la scissione della maternità tra madre genetica e una realizzazione del bambino differisce significativamente da relazioni basate su adozione e ha aggiunto una nuova qualità a questo problema.

Il legislatore austriaco potrebbe inventare un diverso quadro giuridico che disciplina la procreazione artificiale che consente la donazione di ovuli, che sarebbe in linea con le sue intenzioni dichiarate. Esso rileva in proposito che quest'ultima soluzione è stata adottata in diversi Stati membri del Consiglio d'Europa (vedi § 33). Tuttavia, a mio avviso la questione centrale non è stabilire se una diversa soluzione avrebbe potuto essere trovata da parte del legislatore che avrebbe forse trovato un equilibrio più equo, ma se, nel raggiungere un equilibrio nel punto in cui lo ha fatto, il legislatore austriaco ha superato il margine di discrezionalità concesso a norma dell'articolo 14 della Convenzione. Nel determinare questa domanda, è di un po' di fondamentale importanza che, mentre, come già detto, non esiste un consenso internazionale per quanto riguarda il punto in cui il consenso per l'utilizzo del materiale genetico può essere revocato, l'Austria non è affatto sola tra i membri. Gli Stati nel vietare la donazione di ovuli a fini di procreazione artificiale.

A questo proposito vorrei sottolineare che gli unici strumenti a livello europeo, affrontare il tema della donazione di ovuli per la procreazione artificiale sono i principi adottati dal comitato ad hoc di esperti sui progressi compiuti nelle scienze biomediche del 1989. Principio 11 afferma che, in linea di principio la fecondazione in vitro è effettuata utilizzando gameti dei membri della coppia (vedi § 36). La Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina del 1997 e del protocollo addizionale del 2002 alla presente convenzione, tacciono su questa materia (cfr. §§ 37-38 sopra). Il divieto di donazione di ovuli nell'ambito della legge sulla procreazione artificiale è conforme al principio di cui sopra.

Pertanto, adottando la regola chiara e di principio della sezione 3 della procreazione artificiale atto con il quale la donazione di ovuli a fini di procreazione artificiale è stata vietata, senza eccezioni, il legislatore austriaco non ha superato il margine di discrezionalità conferita ai sensi dell'art 14 della Convenzione .



Dissenziati PARERE DEL GIUDICE JEBENS

Io rispettosamente in disaccordo con la maggioranza che vi è stata una violazione dell'articolo 14 della Convenzione, in combinato disposto con l'articolo 8 per quanto riguarda uno dei quattro candidati. Né trovo che ci sia stata una violazione dell'articolo 8 leggere da solo. Io discutere in primo luogo la questione riguardante l'articolo 8, prese da sole.

1. Vi è a mio avviso alcun dubbio che la decisione dei coniugi o dei conviventi, una coppia di concepire un figlio rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 8, indipendentemente dal fatto che possono essere soddisfatte solo mediante l'uso delle tecniche di procreazione assistita. Tuttavia, la procreazione artificiale solleva questioni difficili, in particolare non tanto per l'uso di assistenza medica in sé, ma perché talvolta può collidere con gli standard etici radicati e, perché può creare il rischio di conseguenze indesiderate. Questa è la situazione in questo caso, ed è per queste ragioni che il legislatore austriaco hanno deciso di vietare l'uso di metodi di procreazione certo.

L'austriaco procreazione artificiale legge disciplina l'uso di metodi artificiali per concepire un bambino, permettendo l'uso di note tecniche mediche, ma che vieta l'uso di ovuli o sperma da altri rispetto alla stessa coppia per la fecondazione in vitro. Ciò traduce l'obiettivo della legge, che è quello di aiutare le coppie sposate e conviventi che non sono in grado di concepire un figlio con mezzi naturali, al tempo stesso eventuali risultati indesiderati, come ad esempio la creazione di relazioni familiari inusuali, la commercializzazione e la riproduzione selettiva e sfruttamento delle donne povere. In aggiunta a tali ragioni concrete che il legislatore ha tenuto conto dello stato reale del consenso nella società austriaca. Pertanto, il divieto di utilizzare materiale donatore era basato non solo sulla possibilità della moderna medicina riproduttiva, ma anche il disagio della popolazione su un moralmente ed eticamente sensibile.

Mi sembra chiaro che le ragioni sopra esposte rientrano nei limiti di cui all'articolo 8 § 2 della Convenzione, nel senso che sono coperti in parte dalla "tutela della salute e della morale" e in parte "la tutela dei diritti e delle libertà altrui" . Per quanto riguarda la questione se il divieto fosse proporzionata agli scopi perseguiti essa, è di fondamentale importanza che impedisce alle ricorrenti di loro unica possibilità di avere figli biologicamente propri. Tuttavia, altri, meno restrittive, ma significa ancora efficace non sembrano essere stati praticamente fattibile. Inoltre, si deve tener conto del fatto che se l'Austria è in minoranza tra gli Stati europei, non esiste un consenso europeo in materia di procreazione artificiale con l'uso di materiale donatore. A causa di questo, e il fatto



che il caso riguarda una questione molto delicata, lo Stato deve a mio parere essere concesso un ampio margine di valutazione (si veda *Evans c. Regno Unito* [GC], no. 6339/05, § 77, CEDU 2007-IV). Tenendo presente che i legislatori austriaci hanno pesato gli interessi in gioco con attenzione e concluso con una soluzione ragionevole, che in misura molto grande si apre per la procreazione artificiale, non credo che spetta alla Corte di interferire.

2. I ricorrenti invocano, inoltre, l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 8.

Dal momento che ho visto in precedenza che l'articolo 8 si applica solo, trovo anche l'articolo 14 sia applicabile, in combinato disposto con l'articolo 8.

Risulta dalla giurisprudenza della Corte in materia che un trattamento discriminatorio, ai sensi dell'articolo 14, se ne ha alcuna giustificazione obiettiva e ragionevole.

Tuttavia, un problema può sorgere solo ai sensi dell'articolo 14, se il diverso trattamento si riferisce a situazioni che sono significativamente simili (cfr. *DH e altri contro la Repubblica Ceca* [GC], no. 57325/00, § 175, CEDU 2007 -...). Anche se questo è il caso, gli Stati contraenti hanno un certo margine di discrezionalità nel valutare se e in quale misura un trattamento differente sia giustificato, (*Stec e altri c. Regno Unito* [GC], n. 65731/01, § § 51-52, CEDU 2006-VI, *Burden c. Regno Unito* [GC], no. 13378/05, § 60, CEDU 2008 -...).

Passando ai fatti di causa, in primo luogo osservo che tutte le quattro ricorrenti sono trattate diversamente dalle coppie che sono in grado di utilizzare le tecniche mediche consentito dalla legge sulla procreazione artificiale, cioè quelli che producono ovuli e sperma, e che pertanto non hanno bisogno di un donatore. Questa è una differenza di trattamento tra le persone la cui posizione è simile, perché tutti hanno bisogno di assistenza medica al fine di concepire un figlio, ma diversi per quanto riguarda il metodo da applicare. Più importante è il fatto che questa differenza si riferisce alla essenza stessa del divieto di cui alla legislazione austriaca. Tenendo conto che gli Stati hanno un certo margine di apprezzamento, e che il divieto si fonda su ragioni che sono nella mia mente accettabile, non sono in grado di concludere che vi sia stata una violazione per quanto riguarda la disparità di trattamento di cui sopra.

La ricorrente prima e la seconda, che hanno bisogno di sperma donazione al fine di realizzare il loro desiderio di un bambino, inoltre lamentano di essere discriminati, perché la procreazione artificiale legge vieta l'uso di sperma di donatore per la fecondazione in vitro, ma permette l'utilizzo di donatori spermatozoi per l'inseminazione artificiale. Trovo queste ricorrenti di essere in una posizione simile a coppie che possono utilizzare il metodo di fecondazione, in quanto entrambi i gruppi hanno bisogno donazione di sperma. Il motivo della differenza di trattamento è in parte storica,



in quanto la tecnica di inseminazione è stato in uso per molti anni, e in parte pratiche, perché l'inseminazione è così facilmente effettuate con un divieto non può essere efficacemente controllata. Riferendosi ancora a margine in tali questioni degli Stati ', sono convinto dal fatto che il legislatore austriaco non hanno per la suddetta deroga consentita la donazione di sperma in quanto tale, ma ha accettato la realtà, evitando una legislazione che sarebbe impraticabile. In tali circostanze sarebbe anche a mio avviso essere molto sfortunato per limitare le possibilità di un gruppo di coppie di ottenere assistenza, al fine di non discriminare contro un altro.